

# Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – 16 aprile 2018

## Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

### *Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-702/17</b>  <b>ITALIA</b>  <b>CONSIGLIO DI STATO</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA</b></p> <p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>PCM-DAR</b></p> <p><b>ARERA</b></p> <p><b>AGCM</b></p>	<p><b><u>Mercato interno dell'energia</u></b>            Compatibilità con i principi europei della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, di una normativa nazionale che prevede l'applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell'entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari con incidenza su pregressi rapporti negoziali. Diversamente, se l'applicazione della normativa nazionale è giustificata dall'esigenza di tutelare interessi pubblici di rilevanza europea quali la tutela della concorrenza nel settore della distribuzione del gas naturale, unitamente alla protezione degli utenti finali dagli effetti di un eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari</p>
<p><b>C-38/18</b>  <b>ITALIA</b>  <b>TRIBUNALE DI BARI</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>PCM-DAGL</b></p>	<p><b><u>Protezione vittime di reato</u></b>            Compatibilità con la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, degli artt. 511.2 ("Lecture consentite") e 525.2 ("Immediatezza della deliberazione in senso soggettivo") del codice di procedura penale, come interpretati dalla Corte di</p>

		<p>Cassazione, nella misura in cui, qualora venga disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e il giudice ammetta la prova dichiarativa nuovamente richiesta, non consentano la lettura delle dichiarazioni già rese, se non in presenza del consenso di tutte le parti processuali</p>
<p><b>C-41/18 ITALIA TAR CAMPANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN.INFRASTRUTTURE</b> <b>ANAC</b> <b>MIN. ISTRUZIONE</b> <b>MIN. SALUTE</b> <b>MIN.POLITICHE AGRICOLE</b> <b>AGCM</b></p>	<p><b><u>Appalti pubblici</u></b>  Compatibilità con la disciplina UE in materia di appalti pubblici della disciplina italiana per effetto della quale un concorrente, ancorché destinatario di risoluzione anticipata contrattuale per gravi carenze nell'esecuzione di un precedente appalto con la stessa stazione appaltante, può sterilizzare gli effetti di tale violazione attraverso la mera proposizione della impugnativa della risoluzione dinanzi al giudice ordinario, precludendo alla amministrazione ogni giudizio sull'affidabilità del concorrente e privando di effettività la relativa disposizione sull'esclusione facoltativa dalle gare (art. 57.4 lett. c) e g) della direttiva n. 2014/24/UE, recepita in Italia con l'art. 80.5, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016).</p>

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-724/17</b> <b>FINLANDIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN.SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>AGCM</b></p>	<p><b><u>Risarcimento del danno in materia di diritto alla concorrenza</u></b></p> <p>Interpretazione del diritto dell'Unione volta a stabilire se ai fini della determinazione del soggetto civilmente obbligato al risarcimento del danno da illecito antitrust, debba applicarsi l'art. 101 TFUE e la giurisprudenza della CGUE in materia di ammende ed, in particolare, il principio della c.d. "continuità economica". In particolare se una società acquirente risponda anche dei danni da illecito antitrust cagionati dalla società acquisita e poi liquidata ed estinta (<i>caso in cui la società ha acquistato tutte le azioni di un'altra società partecipante ad un'intesa – successivamente ponendola in liquidazione previa acquisizione della relativa attività commerciale</i>).</p>
<p><b>C-727/17</b> <b>POLONIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. AMBIENTE</b></p> <p><b>MIN. INFRASTRUTTURE</b></p> <p><b>ARERA</b></p>	<p><b><u>Definizione delle condizioni ambientali per le centrali eoliche</u></b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2015/1535 (c.d. direttiva "notifiche") volta a chiarire se le norme edilizie che stabiliscono una distanza minima fra il sito della centrale eolica e i preesistenti edifici residenziali siano da qualificare come regola tecnica e quindi soggette ad obbligo di notificazione pena la disapplicazione delle stesse; sotto altro profilo, se dette norme costituiscono ostacolo alla libera prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE sui servizi, qualora i soggetti che</p>

		<p>intraprendono un'attività economica volta alla produzione di energia eolica, possono essere considerati prestatori di servizi; ovvero se dette norme, costituendo ostacolo allo sviluppo dell'eolico, siano incompatibili con la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.</p>
<p><b>C-2/18 LITUANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN.POLITICHE AGRICOLE</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>AGCM</b></p> <p><b>PCM-DAGL</b></p>	<p><b><u>Contrattazione nel settore caseario</u></b></p> <p>Compatibilità con l'art. 148.4 ("Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari") del regolamento n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - a norma del quale tutti gli elementi dei contratti per la compravendita di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo sono liberamente negoziati tra le parti - di un quadro normativo nazionale che, al fine di rafforzare i poteri negoziali dei produttori di latte crudo e di evitare pratiche commerciali sleali, limiti la libertà contrattuale di negoziare il prezzo di acquisto del latte crudo facendolo dipendere dal gruppo di venditori cui appartiene il produttore in ragione del volume di latte venduto, nonché dal metodo di consegna del latte, dalla composizione e dalla qualità del latte crudo.</p>
<p><b>C-18/18 AUSTRIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN.SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. BENI CULTURALI</b></p> <p><b>PCM-FUNZIONE PUBBLICA</b></p> <p><b>PCM-DIP. INFORMAZIONE EDITORIA</b></p> <p><b>AUTORITA' GARANTE</b></p>	<p><b><u>Tutela dei consumatori</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art. 15.1 ("Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza") della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (<i>dubbio se dopo un comportamento illecito che violi i diritti della personalità, l'host provider possa essere obbligato a</i></p>

	<b>PROTEZIONE DATI PERSONALI</b>  <b>AGCM</b>  <b>AGCOM</b>	<i>impedire la diffusione di ulteriori violazioni contro tali diritti aventi contenuto identico e/o equivalente in considerazione del fatto che ciò non rappresenta un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate ma solamente un obbligo derivante da un comportamento illecito concreto).</i>
<b>C-22/18</b> <b>GERMANIA</b>	<b>MIN. GIUSTIZIA</b>  <b>PCM-UFFICIO SPORT</b>  <b>CONI</b>	<b><u>Politica dello Sport e divieto di discriminazione in base alla nazionalità</u></b> Compatibilità degli artt. 18 (“Divieto di discriminazione in base alla nazionalità”), 21 (“Diritto di circolare e di soggiornare in un altro SM”) e 165 TFUE (che contiene aspetti dettagliati sulla politica dello sport) con una disposizione della disciplina dell’atletica leggera prevista da un’associazione sportiva tedesca che permette agli atleti dilettanti privi della cittadinanza tedesca (nella fattispecie, un atleta di nazionalità italiana) di partecipare ai campionati nazionali di atletica leggera senior unicamente come «esterni» o «senza valutazione», senza consentire loro di partecipare alle corse e alle gare finali.
<b>C-28/18</b> <b>AUSTRIA</b>	<b>MIN. GIUSTIZIA</b>  <b>MIN.SVILUPPO ECONOMICO</b>  <b>MIN. ECONOMIA</b>  <b>BANCA D’ITALIA</b>  <b>MIN. INFRASTRUTTURE</b>  <b>AGCM</b>  <b>AGCOM</b>  <b>AUTORITA’ REGOLAZIONE TRASPORTI</b>	<b><u>Tutela dei consumatori</u></b> Interpretazione dell’art. 9.2 (“Accessibilità del pagamento”) del reg (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro ( <i>dubbio se il beneficiario possa assoggettare l’accettazione di un pagamento effettuato mediante un addebito diretto SEPA alla condizione che il pagatore abbia il domicilio nello Stato membro in cui anche il beneficiario ha la propria sede o domicilio, qualora siano autorizzate altre modalità di pagamento</i> ).

<p><b>C-370/17</b> <b>C-37/18</b> <b>FRANCIA</b></p>	<p><b>MIN. LAVORO</b></p> <p><b>INPS</b></p> <p><b>MIN. INFRASTRUTTURE</b></p> <p><b>ENAC</b></p> <p><b>AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI</b></p>	<p><b><u>Sicurezza sociale</u></b></p> <p>Interpretazione del reg. n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (<i>dubbio sulla portata, vincolante o meno, del certificato E101, rilasciato ai sensi del predetto regolamento per attestare la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori in distacco transnazionale, laddove l'Autorità giudiziaria penale dello SM ospitante abbia definitivamente accertato l'esistenza di una frode, e la non autenticità del distacco, con conseguente affermazione della responsabilità degli autori dell'illecito e attivazione, nei confronti degli stessi, delle relative sanzioni</i>).</p>
<p><b>C-706/17</b> <b>LITUANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. AMBIENTE</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA</b></p> <p><b>AGCM</b></p> <p><b>ARERA</b></p>	<p><b><u>Servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art. 107 TFUE che disciplina la nozione di aiuto di Stato, volta a chiarire se il regime normativo lituano in materia di prestazione di servizi di interesse pubblico nel settore dell'energia elettrica e relativo finanziamento (compensazione) debba essere considerato un aiuto di Stato (<i>dubbio se i fondi del predetto regime possano essere considerati risorse statali nella misura in cui, sebbene derivanti dagli utenti finali, sono amministrati da un'impresa controllata dallo Stato in qualità di azionista nonché se le misure di sostegno previste dallo stesso regime siano selettive e/o idonee a pregiudicare il commercio tra gli SM di nel caso in cui il regime</i>).</p>

<p><b>C-32/18 AUSTRIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. LAVORO</b> <b>INPS</b> <b>MIN. ECONOMIA</b></p>	<p><b><u>Sicurezza sociale</u></b> Interpretazione del regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale volta a chiarire se uno SM competente in via sussidiaria (l'Austria) sia tenuto a versare a titolo di prestazione familiare a un genitore che risiede e svolge un'attività lavorativa in uno SM competente in via prioritaria (la Germania), l'integrazione differenziale tra gli assegni parentali previsti nello SM competente in via prioritaria e l'assegno per la cura dei figli correlato al reddito riconosciuto nell'altro SM, se entrambi i genitori risiedono con i figli comuni nello SM competente in via prioritaria e solo l'altro genitore è occupato come lavoratore frontaliero nello SM competente in via sussidiaria.</p>
<p><b>C-33/18 BELGIO</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. LAVORO</b> <b>INPS</b></p>	<p><b><u>Sicurezza sociale dei lavoratori migranti</u></b> Interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, volta a chiarire se la persona che, antecedentemente al 1° maggio 2010 (data di entrata in vigore del regolamento) abbia iniziato ad esercitare un'attività subordinata nel Granducato di Lussemburgo e un'attività autonoma in Belgio, debba, per essere soggetta alla legislazione applicabile ai sensi del regolamento n. 883/2004 (cioè a dire alla legislazione dello SM dove esercita attività subordinata), presentare una domanda espressa a tal fine, anche se non è stata soggetta ad alcun obbligo contributivo in Belgio antecedentemente al 1° maggio 2010.</p>